

Passaggio generazionale: i vantaggi fiscali del patto di famiglia

Paolo Monarca e Giovanni Cremona - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

Un'azienda longeva, qualora non addivenisse a diverse considerazioni riguardanti l'apertura del capitale sociale a terze economie, si troverà gioco forza davanti al "passaggio generazionale", che può avvenire per successione legittima, testamentaria, donazione, trust successorio o patto di famiglia. Tutti gli istituti hanno i propri vantaggi, ma l'istituto del patto di famiglia, possedendo caratteristiche tipiche quali l'attribuzione dell'azienda a titolo definitivo e l'esclusione dalle norme in tema di collazione e riduzione successoria, appare, nella maggior parte dei casi, essere il migliore nella gestione degli avvicendamenti generazionali. La definitività del trasferimento del controllo permette infatti la pianificazione del passaggio, la stabilità nella gestione dell'impresa, di anticipare le controversie tra gli eredi e di godere dei vantaggi fiscali connessi.

Diversi sono gli istituti utilizzati dall'imprenditore per trasferire ai propri discendenti la propria **azienda, ramo d'azienda** o partecipazioni di controllo.

Oltre agli istituti più tradizionali - per successione legittima, successione testamentaria o donazione, di più immediata applicazione - con il **patto di famiglia** i consulenti analizzano anche la costituzione di un **trust successorio**. Quest'ultimo, sebbene sia un istituto ormai da tempo riconosciuto dall'assetto normativo italiano e sia caratterizzato da un assetto particolarmente flessibile, presenta delle difficoltà civilistico-applicative causate dalla sua importazione dall'impianto normativo anglosassone.

La **successione legittima** è quell'istituto che consente la divisione dell'eredità, sulla base di percentuali stabilite dalla legge, tra coniuge, parenti in linea retta, collaterali e parenti fino al 6° grado, mentre la **successione testamentaria** riserva l'eredità al solo coniuge e altri parenti in linea retta. La proprietà dell'azienda sarà oggetto di modifiche solo successivamente al decesso del precedente proprietario e potrebbe cadere in comunione tra gli eredi (o legatari), con evidenti rischi per la gestione e la sopravvivenza dell'impresa. Per evitare tali eventualità, l'imprenditore e i suoi eredi possono stipulare tra di loro il **patto di famiglia**, con trasferimento in funzione successoria con natura divisionale, che determini a priori:

- il **trasferimento, a titolo definitivo**, del controllo di tutta o parte dell'azienda o, alternativamente, della maggioranza delle partecipazioni sociali al discendente (e non il coniuge) che egli ritiene più idoneo per la gestione dell'azienda;
- la partecipazione al contratto di tutti i legittimari del disponente che aderendo alle condizioni economiche convengono al patto di famiglia in via definitiva;
- la rinuncia dell'assegnatario dell'azienda, o delle partecipazioni di controllo, alla futura successione del disponente;
- l'indicazione del valore dell'azienda, o delle partecipazioni di controllo, oggetto di assegnazione con conseguente indicazione della somma da liquidare in compensazione di legittima calcolata sulla base di una perizia di stima allegata al patto;
- le modalità con cui verranno liquidate le somme in compensazione di legittima o l'eventuale rinuncia alle stesse da parte dei legittimari non assegnatari.

Tali requisiti richiedono che tutti i componenti della famiglia, eredi del disponente, raggiungano quindi un **accordo sul soggetto che avrà il controllo dell'azienda** ma anche sul *quantum*

che dovrà essere liquidato ai restanti membri. Un simile accordo non è per nulla scontato e spesso è la causa della mancata applicazione dell'istituto ma ha il **vantaggio di anticipare le eventuali controversie** mettendo in condizioni il disponente di ricorrere ad altri istituti meno risolutivi, ma ugualmente utili allo scopo quali, ad esempio, le modifiche statutarie combinate con opportune donazioni che consentano, quanto meno, il trasferimento delle maggioranze.

L'oggetto del trasferimento

Possono essere oggetto di trasferimento l'**azienda**, in tutto o in parte, includendo quindi anche il trasferimento del **controllo** su un singolo **ramo d'azienda**, ma anche le **quote sociali**, in tutto o in parte. In questo secondo caso, è essenziale che le quote trasferite assegnino o integrino il controllo nella società, cosa che accade anche in occasione del trasferimento di nuda proprietà abbinata al diritto di voto. È altresì necessario che le quote possano essere trasferite; dovrà quindi essere analizzato con attenzione lo statuto per verificare l'assenza di clausole che limitino la circolazione delle azioni o quote, quali clausole di gradimento.

La valutazione dell'impresa

La valutazione dell'impresa è **essenziale** per la buona riuscita di un patto di famiglia, dal momento che esprime il valore del patrimonio genitoriale che viene anticipatamente attribuito a un figlio e su cui il beneficiario dovrà liquidare la quota di legittima delle altre parti intervenute al patto.

L'impresa dovrebbe essere valutata nel suo complesso, senza che la definizione del valore sia influenzata da volontà di disinvestimento dei legittimari non assegnatari ma facendo sì che rispecchi il valore creato dall'attività familiare fino al momento di efficacia del patto. A tale scopo, è particolarmente importante che la data di riferimento della valutazione risulti chiaramente dalla documentazione e non crei ambiguità.

Le imposte dirette

Il patto di famiglia viene considerato alla stregua di un **trasferimento gratuito** dell'azienda e, come tale, gode, per espressa previsione normativa, del regime di **neutralità fiscale** in capo al **disponente**.

Meno chiaro è invece il trattamento fiscale in capo all'**assegnatario**: prassi e giurisprudenza hanno opinioni differenti in merito alla rilevanza o meno della qualifica di imprenditore, e relativo trattamento fiscale delle sopravvenienze attive, in capo all'assegnatario. Al contrario della giurisprudenza, la prassi ritiene infatti che, nel caso in cui il beneficiario sia un imprenditore, non rilevi l'intento prettamente donativo e quanto ricevuto rientri nel novero delle sopravvenienze attive imponibili. Non vi sono invece dubbi sulla neutralità fiscale applicabile al soggetto non imprenditore.

Le imposte indirette

Il trasferimento dell'azienda a seguito di patto di famiglia è **esente dall'imposta sulle successioni e donazioni** nel caso in cui l'assegnatario:

- subentri nella conduzione dell'impresa e ne prosegua l'attività per almeno 5 anni e rilasci, al momento della stipula dell'atto, apposita dichiarazione attestante la sua volontà;
- acquisti o integri, con quanto ricevuto al momento della stipula, il controllo della società, rappresentato dalla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- mantenga il controllo ottenuto per almeno 5 anni e rilasci, al momento della stipula dell'atto, apposita dichiarazione comprovante la sua volontà.

Si segnala che il conferimento dell'azienda nei confronti di una società di capitali (es. newco con funzione di holding) da parte dell'assegnatario non comporta la decadenza dall'esenzione

nel caso in cui il conferimento consenta di conseguire o integrare il controllo della conferitaria. Non dovrebbero essere causa di decadenza dall'esenzione nemmeno i casi in cui il requisito della continuità quinquennale non si verifichi per cause non imputabili all'assegnatario.

Nel caso in cui, invece, il trasferimento dell'azienda non abbia le caratteristiche sopracitate, si applicherà l'imposta di donazione e successione nella misura ordinaria, in base alle aliquote e franchigie relative al rapporto di parentela esistente tra il disponente e l'assegnatario.

Nel caso di trasferimenti di immobili, dovranno inoltre essere considerate le imposte ipotecarie e catastali.

Di seguito si riassumono i principali momenti impositivi che possono verificarsi nell'attuazione di un patto di famiglia.

Imposte dirette

	Disponente	Assegnatario	Legittimari non destinatari
Trasferimento d'azienda (o di ramo) o di partecipazioni di controllo	Neutralità fiscale	Soggetto non imprenditore: neutralità fiscale Soggetto imprenditore: neutralità fiscale dibattuta	-
Liquidazione quota di legittima	-	Dibattuta la qualifica di costo (fiscalmente rilevante) o onere posto in capo all'assegnatario (fiscalmente non rilevante)	Fiscalmente non rilevante
Successiva alienazione di quanto ricevuto (azienda, ramo, partecipazioni, liquidazione quota di legittima)	-	Imponibili quali plusvalenze ordinarie	Imponibili quali plusvalenze ordinarie

Imposte indirette

	Disponente	Assegnatario	Legittimari non destinatari
In presenza di acquisto o integrazione del controllo (*) e liquidazione della	-	Esenzione di imposta donazione e successione	Imposta di donazione e successione in base ad aliquote e franchigie ordinarie, nonché imposte ipo-

quota di legittima da parte del destinatario beneficiario			catastali se liquidazione con trasferimento di immobili
In assenza di acquisto o integrazione del controllo e liquidazione della quota di legittima da parte del destinatario beneficiario	-	Imposta di donazione e successione in base ad aliquote e franchigie ordinarie nonché imposte ipo-catastali se anche trasferimento di immobili	Imposta di donazione e successione in base ad aliquote e franchigie ordinarie, nonché imposte ipo-catastali se liquidazione con trasferimento di immobili
Rinuncia alla liquidazione da parte dei non destinatari	-	Se patto di famiglia come liberalità: accrescimento della liberalità effettuata da disponente ad assegnatario	Se liquidazione come trasferimento autonomo da patto di famiglia: nessuna tassazione sulla liquidazione, solo imposta di registro in misura fissa
Liquidazione dei legittimari non destinatari da parte del disponente	-	-	Rischio di doppia tassazione, con applicazione sia dell'imposta donazioni e successioni sia alla liberalità diretta eseguita dall'assegnatario sia liberalità indiretta effettuata dal disponente

(*) In presenza delle condizioni sopra richiamate